

COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

Ordinanza n. 1314/21

IL SINDACO

CONSIDERATO: Che ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo n.285/1992 e s.m.i., " I proprietari confinanti con le strade pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo **da non restringere o danneggiare** la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"; Che ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i., " I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle **che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti** e cedimenti del corpo stradale, ivi **comprese** le opere di sostegno (*fabbricati ed i muri di qualunque genere*), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle **pertinenze** e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi";

VERIFICATO: che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale innanzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse.

VISTI: L'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Gli Art. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 30, del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
Gli Artt. 892, 894, 895, 596 del Codice Civile;

RILEVATA: l'urgente necessità di eliminare i pericoli **in atti assegnati**;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade pubbliche, di provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio sporgenti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con la strada, sia a valle che a monte della medesima, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (*fabbricati e muri di qualsiasi genere*), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;



- Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni dell'a sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti entro il 30/10/2021.

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini si procederà all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune e sul sito istituzionale dello stesso.

INCARICA

Gli operatori di Polizia Municipale di effettuare i controlli per la corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

RICORDA

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita.

Castrolibero 29 settembre 2021



Il Sindaco
F.to Giovanni Greco